



COMUNE DI BARDOLINO

P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)

TEL. 0456213261 - TELEFAX 0456211432

P.IVA 00345090237

Polizia Locale

Polizia Edilizia – Ambientale – Notificazioni – Protezione Civile

prot. n. 17284

Bardolino, 02.12.2010

ORDINANZA N. 82

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE l'adozione da parte di Comuni limitrofi di sistemi di raccolta differenziata di tipo "porta a porta", con l'eliminazione dei tradizionali cassonetti e l'obbligo per i cittadini di conferire al servizio pubblico i rifiuti differenziati in sacchetti/bidoncini, può determinare, come conseguenza, la migrazione verso i contenitori stradali posti nel territorio del Comune di Bardolino di un'ingente quantità di rifiuti domestici e di attività produttive;

CONSIDERATO che le conseguenze derivanti dalle attività suindicate determinino un aggravio di costi a carico del bilancio comunale e una diminuzione dell'efficienza del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

RITENUTO opportuno e necessario, per i motivi suindicati, adottare un provvedimento di divieto di conferimento nei contenitori stradali del Comune di Bardolino dei rifiuti prodotti all'esterno del territorio comunale, prevedendo, in caso di violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, secondo le norme e le procedure previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Ambiente di questo Comune;

PRESO ATTO del vigente regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

il divieto di conferimento nei contenitori stradali del Comune di Bardolino, adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani e delle frazioni differenziate, di rifiuti di qualunque natura e origine prodotti all'esterno del territorio del Comune di Bardolino. È fatto salvo l'utilizzo da parte di chiunque dei cestini gettacarte, ubicati sul territorio comunale per l'introduzione di rifiuti di piccolo taglio.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, secondo le norme e le procedure previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale
- la comunicazione della presente ordinanza al Responsabile del Settore Ambiente di questo Comune.

Ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente ordinanza si intende revocata.

IL RESPONSABILE DELLA P.L.

Giuseppe Prim

